Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Il concetto di "*normale pratica industriale*" riferito al sottoprodotto: la Cassazione ne delimita i confini

Nota a Corte di Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 10 maggio 2012, n. 17453

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Con la sentenza del 10 maggio 2012, n. 17453 la Cassazione Penale – Sez. III – per la prima volta affronta la questione relativa al concetto di "*normale pratica industriale*" riferito al sottoprodotto ed indica importanti elementi interpretativi.

Ricordiamo che il sottoprodotto è un "non rifiuto" proprio perché di partenza è già "un pronto all'uso", per cui ha subito un impiego certo e non necessita di particolari trattamenti se non quelli propri della normale pratica industriale.
Rispetto alla precedente disciplina che – sotto questo profilo – si presentava molto più rigorosa, poiché pretendeva espressamente che il materiale per poter essere classificato come sottoprodotto non doveva "*essere sottoposto a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari…*" (e dunque si vietava qualsiasi trattamento del sottoprodotto), ora – a seguito delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 205/2010 – viene dunque ammessa la possibilità di un qualche trattamento che non deve, tuttavia, snaturare il sottoprodotto.

Nuovo art. 184-bis, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 *"È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:*
lett. c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;"

Oggi – pertanto – vi è una modesta e parziale "apertura" dato che la norma prevede che "*la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale*".
Ma attenzione a non fraintendere questa nuova disposizione di legge. Fin dal primo momento in cui è entrata in vigore la nuova disciplina sul "sottoprodotto" abbiamo sempre sostenuto – sulle pagine della nostra testata, in pubblicazioni e convegni – che tale nuovo inciso presente nella norma non possa dare ad intendere ad una apertura generale del "sottoprodotto" verso

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

forme di trattamento preventivo o trasformazione preliminare che sono operazioni tipiche del recupero dei rifiuti[1].
Pur, quindi, essendo ora ammessa la possibilità di un qualche trattamento, questo non deve andare a snaturare, però, il sottoprodotto. Peraltro va considerato che la regola del sottoprodotto continua comunque a pretende che il residuo venga reimpiegato tal quale nel successivo processo di produzione - cioè senza possibilità di interventi che ne mutino le caratteristiche fisico/chimiche .

Questa nostra interpretazione trova conferma anche nella pronuncia della Cassazione in oggetto. Infatti, proprio in merito al concetto di "*normale pratica industriale*" riferito al sottoprodotto la Suprema Corte ha precisato che: « *...sebbene la delimitazione del concetto di "normale pratica industriale" non sia agevolata dalla genericità della disposizione,* ***certamente deve escludersi che possa ricomprendere attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura***.».
Chiarendo in premessa: «*...come giustamente osservato in dottrina, richiamando anche dalla definizione del concetto di "trattamento" ricavabile dall'articolo 2, comma primo, lettera h)*

[1] Dal volume "**Rifiuti & non rifiuti**" a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – Diritto all'ambiente Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net, pagg. 32 ss.: "Sottolineiamo che nella disciplina previgente la norma era molto più severa e pretendeva espressamente che il materiale per poter essere classificato come sottoprodotto non dovesse "*essere sottoposto a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari*...". Oggi invece vi è una modesta e parziale "apertura" dato che la norma prevede che "*la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale".* Va tuttavia posta attenzione nel non fraintendere questa nuova previsione di legge che non può essere certamente intesa come una apertura generale verso forme di trattamento preventivo o trasformazione preliminare che sono operazioni tipiche del recupero dei rifiuti.
Al riguardo la Commissione Ue nella sua comunicazione interpretativa sui rifiuti e sottoprodotti del 21/2/2007 COM (2007) 59 ha evidenziato che: *"La catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: dopo la produzione, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc.. Alcune operazioni sono condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancore sono effettuate da intermediari. Nella misura in cui tali operazioni sono parte integrante del processo di produzione, non impediscono che il materiale sia considerato un sottoprodotto".*
Ed ancora *"Se il materiale, per essere ulteriormente trasformato, viene spostato dal luogo o dallo stabilimento in cui è stato prodotto, è verosimile ritenere che le operazioni necessarie alla sua trasformazione non facciano più parte dello stesso processo di produzione.*
Pur tuttavia, in presenza di processi industriali sempre più specializzati, questo elemento da solo non basta a costituire una prova. Gli utilizzatori successivi e le aziende intermediarie possono partecipare alla preparazione del materiale per il suo riutilizzo, svolgendo operazioni quali: lavare, seccare, raffinare od omogeneizzare etc.".
Il significato di tale "criterio" sarà sicuramente oggetto di intervento della giurisprudenza. Nondimeno si ritiene opportuno sottolineare come la regola del sottoprodotto continui comunque a pretendere che il residuo venga reimpiegato *tal quale* nel successivo processo di produzione e, dunque, debbono sicuramente essere esclusi tutti quegli interventi che mutino le caratteristiche fisico/chimiche del residuo e che non possono essere associate a quei minimi trattamenti che rientrano nella "*normale pratica industriale*" ammessi ora dalla legge.".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

D.L.vo 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" che si riferisce ai "processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo dì ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza", tale attività comporta un mutamento strutturale e delle componenti chimicofisiche della sostanza trattata, con la conseguenza che, se tale è il "trattamento", anche operazioni di minor impatto sul residuo, che altra dottrina definisce "minimali", individuabili in operazioni quali la cernita, la vagliatura, la frantumazione o la macinazione, ne determinano una modificazione dell'originaria consistenza, rientrando in tale concetto. .».
Se dunque è questa la nozione di "trattamento" da considerare ai fini dell'individuazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 184-bis D.Lgs. n. 152/06, occorre verificare quando detto trattamento possa ritenersi rientrante nella normale pratica industriale. Viene pertanto affermato che: «***Deve propendersi, ad avviso del Collegio, per un'interpretazione meno estensiva dell'ambito di operatività della disposizione in esame e tale da escludere dal novero della normale pratica industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato.*** *Tale lettura della norma, suggerita dalla dottrina e che considera conforme alla normale pratica industriale quelle operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire, sembra maggiormente rispondente al criteri generali di tutela dell'ambiente cui si ispira la disciplina in tema di rifiuti, rispetto ad altre pur autorevoli opinioni che, ampliando eccessivamente il concetto, rendono molto più incerta la delimitazione dell'ambito di operatività della disposizione e più alto il rischio di una pratica applicazione che ne snaturi, di fatto, le finalità* ».

Questa interpretazione comporta la necessità di dover – di volta in volta – analizzare tutti gli aspetti significativi della vicenda che consentono di verificare la effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della disciplina dei sottoprodotti.

Valentina Vattani

Pubblicato il 25 maggio 2012

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)